



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Risorse Umane

Decreto Rettorale n. 52 del 11/1/2017

**Oggetto:** “Regolamento per l’attribuzione delle classi triennali di stipendio alle professoresse, ai professori, alle ricercatrici e ai ricercatori, ai sensi dell’art. 6 della Legge 30/12/2010, n. 240”.

## IL RETTORE

**Visto** lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 25/3/2012;

**Vista** la Legge 30/12/2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, ed in particolare l’art. 6, comma 14 e l’art. 8, commi 1 e 3;

**Visto** il D.P.R. 15/12/2011, n. 232 “Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell’articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;

**Vista** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9/2016/IV/2 del 28/9/2016 con la quale è stato approvato il “Regolamento per l’attribuzione delle classi triennali di stipendio alle professoresse, ai professori, alle ricercatrici e ai ricercatori, ai sensi dell’art. 6 della Legge 30/12/2010, n. 240”;

**Valutato** ogni opportuno elemento

## DECRETA

E’ emanato nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, il “Regolamento per l’attribuzione delle classi triennali di stipendio alle professoresse, ai professori, alle ricercatrici e ai ricercatori, ai sensi dell’art. 6 della Legge 30/12/2010, n. 240”.

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all’Albo on line di Ateneo.

Il Rettore

Prof. Gianmaria AJANI



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

**Regolamento per l'attribuzione delle classi triennali di stipendio alle professoresse, ai professori, alle ricercatrici e ai ricercatori ai sensi dell'art. 6 della Legge 30.12.2010, n. 240.**

### **Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale delle professoresse, dei professori, delle ricercatrici e dei ricercatori, in regime di impegno a tempo pieno e definito, per l'attribuzione delle classi triennali di stipendio, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 240/2010.

2. La valutazione riguarda le professoresse, i professori, le ricercatrici e i ricercatori in servizio a tempo indeterminato.

### **Art. 2 - Presentazione della domanda e della relazione**

1. Al compimento del triennio di servizio utile per l'attribuzione della classe stipendiale l'Amministrazione invia una comunicazione ai docenti aventi titolo.

2. I docenti presentano la domanda di attribuzione della classe stipendiale, unitamente alla relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte.

### **Art. 3 - Commissioni di valutazione**

1. Le Commissioni di valutazione, una per ciascuna fascia di docenza, sono nominate annualmente dal Rettore, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Ciascuna Commissione è costituita da tre docenti della medesima qualifica dei docenti sottoposti alla valutazione, scelti tra coloro che non possono presentare domanda di attribuzione della classe di stipendio nell'anno di mandato della Commissione.

2. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso.

3. La Commissione opera validamente, eventualmente anche in via telematica, con la presenza di tutti i componenti.

La Commissione si riunisce due volte l'anno per la valutazione delle domande di attribuzione della classe di stipendio.

4. La Commissione effettua la valutazione:

- dell'attività didattica svolta nel triennio accademico antecedente all'anno accademico in cui viene presentata la domanda, sulla base della relazione presentata dal docente avente valore di autocertificazione, così come validata dal Direttore del Dipartimento di afferenza;

- dell'attività di ricerca svolta nei tre anni solari antecedenti all'anno di presentazione della domanda, sulla base della relazione presentata dal docente avente valore di autocertificazione, così come validata dal Direttore del Dipartimento di afferenza.

La Commissione inoltre verifica le attività gestionali risultanti dalla relazione del docente.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

5. Al termine dei lavori, la Commissione esprime un giudizio e redige un verbale che, a cura del Presidente, viene trasmesso ai competenti uffici dell'Amministrazione.

6. In caso di giudizio favorevole, l'Amministrazione provvede all'adeguamento del trattamento stipendiale dal primo giorno del mese in cui è maturato il diritto del docente all'attribuzione della classe di stipendio.

### **Art. 4 - Criteri di valutazione**

1. Sono oggetto di valutazione, ai fini dell'attribuzione della classe stipendiale, l'attività didattica, di ricerca e gestionale effettivamente svolte.

2. Fino all'anno accademico 2015/2016, la valutazione dell'attività didattica delle professoresse e dei professori è considerata positiva se sono state svolte le ore di didattica frontale assegnate dal Dipartimento e validate dal Direttore.

Dall'anno accademico 2016/2017, la valutazione dell'attività didattica delle professoresse e dei professori è considerata positiva se sono state effettivamente svolte n. 120 ore di didattica frontale, secondo quanto previsto dall'art. 2.2 del "Regolamento di Ateneo di applicazione art. 6, commi 2, 3 e 4 della Legge 30/12/2010, n. 240", fatti salvi eventuali periodi di assenza di cui ai successivi commi.

3. La valutazione dell'attività didattica delle ricercatrici e dei ricercatori è considerata positiva se nei tre anni accademici precedenti a quello in cui si presenta la domanda per l'attribuzione della classe di stipendio sono stati svolti i compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti assegnati, tenuto conto della validazione della relazione effettuata dal Direttore del Dipartimento.

4. La valutazione dell'attività di ricerca è considerata positiva se nei tre anni solari antecedenti all'anno di presentazione della domanda per l'attribuzione della classe stipendiale il docente ha pubblicato almeno due prodotti scientifici. I prodotti devono essere presenti nel catalogo interno di Ateneo (iris.unito.it).

Sono escluse le seguenti tipologie:

- Manuali didattici (tipologie 01N-Manuale universitario; 02C-Cap. in manuale universitario; 07U-Manuale/Eserciziario)
- Recensioni (02I-Recensione in volume; 03D-Recensione in Rivista)
- Abstract (03G-Abstract in Rivista; 04D-Abstract di Convegno in volume; 04E-Abstract di Convegno in rivista)
- Schede brevi di catalogo (02N-Scheda breve di catalogo)
- Tesi di Dottorato (07R-Tesi di Dottorato)
- Siti web (07S-Sito Web)
- Pre-Print (07T-Pre-Print)
- Articoli su rivista non scientifica (07Y-Articolo in Rivista non scientifica)
- Altri prodotti non categorizzati (07Z-Altro).

5. La valutazione delle attività gestionali viene effettuata esclusivamente nei casi in cui il docente ricopra una delle cariche per le quali il "Regolamento di Ateneo di applicazione art. 6, commi 2, 3 e



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

4 della Legge 30/12/2010, n. 240” prevede la facoltà di chiedere l’esonazione parziale dallo svolgimento dell’attività didattica o nei casi in cui abbia ottenuto l’esonazione parziale con provvedimento del Rettore.

La valutazione complessiva è positiva solo se sono soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti commi.

6. I docenti che hanno ottenuto una valutazione negativa, oppure che non hanno presentato la relazione entro 6 mesi dal ricevimento della comunicazione di cui all’art. 2, comma 1, non possono richiedere l’attribuzione della classe stipendiale prima che sia trascorso almeno un anno.

7. I periodi di assenza a seguito di congedo di maternità obbligatoria e quelli trascorsi in congedo parentale o in caso di assenza per motivi di salute sono utili ai fini del compimento del triennio utile per la presentazione dell’istanza di attribuzione della classe di stipendio.

Nel caso in cui il periodo di assenza sia superiore a mesi 4, la valutazione dell’attività di ricerca è considerata positiva se il docente ha prodotto almeno una pubblicazione scientifica nel triennio di riferimento e il periodo dell’attività didattica valutato è ridotto in misura proporzionale.

8. Nei casi di periodi di aspettativa senza assegni per i quali la normativa ne preveda l’utilità ai fini della carriera, il periodo dell’attività didattica soggetto a valutazione è ridotto a quello di effettivo servizio purché pari o superiore a 24 mesi.

9. Per i periodi di congedo per motivi di studio ovvero di autorizzazione a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca scientifica, l’attività didattica non viene presa in considerazione.

10. Le classi di stipendio non attribuite convergono nel Fondo di Ateneo per la premialità di cui all’art. 9 della Legge n. 240/2010.

### **Art. 5 - Commissioni unica di riesame**

1. E’ costituita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore e sentito il Senato Accademico, una Commissione unica per la valutazione di eventuali istanze di riesame presentate da coloro che abbiano ottenuto un giudizio negativo sull’attività didattica e di ricerca ai fini dell’attribuzione della classe di stipendio.

### **Art. 6 - Norme transitorie e finali**

1. In sede di prima applicazione, per coloro che maturano il diritto all’attribuzione della classe stipendiale entro il 2018 la valutazione dell’attività di ricerca di cui all’art. 4 comma 4 è considerata positiva se nei tre anni solari antecedenti all’anno di presentazione della domanda il docente ha prodotto almeno una pubblicazione scientifica.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel sito di Ateneo.

3. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.